

OGGETTO: Approvazione della convenzione per l'esercizio in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia privata e tutela del paesaggio, attribuiti alla competenza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, del Comune di Folgaria, del Comune di Lavarone e del Comune di Luserna Lusèrn.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che

- con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011 il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socio-assistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;
- con legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7 recante "Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022" sono state introdotte, tra l'altro, alcune modificazioni in materia di composizione e funzionamento delle Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (d'ora innanzi: CPC) e delle Commissioni edilizie comunali (d'ora innanzi: CEC), oltre a talune integrazioni alle competenze attribuite dalla legge alle medesime;
- che l'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, modificato dall'art. 14 della novella legislativa, prevede che *"Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico-consultive e autorizzative, nominato dall'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo della Comunità"*. Il comma 13 del medesimo articolo prevede che *"I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia..."*;
- che a sua volta l'art. 9, comma 1, della stessa legge provinciale per il governo del territorio 2015, modificato dall'articolo 15 della novella, prevede che i comuni istituiscono *"la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia e paesaggistica. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica in materia edilizia con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati. La CEC, inoltre, esprime un parere obbligatorio sugli interventi assoggettati ad autorizzazione paesaggistica del sindaco..."*;
- che il comma 6 del medesimo articolo dispone che *"Nella gestione associata delle funzioni i comuni istituiscono un'unica CEC. La commissione è nominata dal comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri comuni della gestione associata, nel rispetto delle condizioni individuate dal comma 2, lettere b), c), d) ed e), ed è composta da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette, compreso il presidente. La composizione della commissione è variabile e comprende di volta in volta, in qualità di presidente, il sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune..."*;

Rilevato pertanto che il combinato disposto delle suddette norme, nonché di quelle vigenti e non rese oggetto della richiamata novella, sostanzialmente intende sancire la necessità di restituire ad uno specifico organo tecnico-consultivo comunale (CEC) la delicata valutazione del merito istruttorio degli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, conservando al contempo alla commissione sovracomunale in capo alle comunità (CPC) le competenze provvidenziali in materia di tutela del paesaggio. Tale riassetto complessivo delle attribuzioni locali in materia edilizia, urbanistica e di tutela paesaggistica ammette espressamente l'avvalimento di quest'ultimo consesso da parte dei comuni per l'istruttoria tecnica loro spettante, stante l'alta professionalizzazione della sua composizione;

Atteso altresì che il medesimo impianto normativo disciplina differentemente la composizione delle Commissioni edilizie nel caso in cui i comuni, ora obbligati alla loro costituzione, abbiano in corso od anche intendano istituire una gestione tra loro associata delle funzioni in materia edilizia, urbanistica e di tutela paesaggistica dei rispettivi territori;

Richiamato in proposito il documento programmatico e di alta amministrazione fatto proprio da questo Consiglio dei sindaci all'atto del suo primo insediamento in data 18 agosto 2022, dal cui contenuto emerge un chiaro indirizzo a tutti gli enti territoriali ed alla loro comunità di perseguire ogni modello di azione amministrativa che possa tendere alla semplificazione dei processi, all'associazione di funzioni ed alla riduzione complessiva della spesa pubblica territoriale, anche e in particolare per quanto concerne gli organi amministrativi che ne sovrintendono i rispettivi compiti;

Visto quanto disposto dall'art. 35, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, a mente del quale *“Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni, le associazioni di comuni e le unioni di comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni”*. Tale strumento normativo risulta pienamente applicabile anche alle comunità istituite ai sensi della L.P. n. 3 del 2006, e successive modificazioni, in forza del suo art. 14, comma 7 (*“Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni...”*) risultando peraltro l'unica forma collaborativa comune a tutti gli enti del territorio, in quanto le ulteriori forme, previste dagli artt. 33 e seguenti del medesimo Codice, appaiono a specifico contenuto ordinamentale degli enti territoriali primari e perciò difficilmente estensibili all'ordinamento delle comunità amministrative locali;

Atteso pertanto che le amministrazioni della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e dei comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna-Lusérm, per lo svolgimento delle rispettive funzioni nella materia di cui è argomento, sono legittimate ad addivenire alla costituzione di un rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 35 del citato Codice degli Enti Locali, per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia privata e di tutela del paesaggio, attribuiti alla rispettiva competenza dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, che altresì preveda l'istituzione di un'unica CEC ai sensi del citato art. 9, comma 6, come integrata nella composizione ai sensi del medesimo comma, e l'avvalimento della CPC quale Commissione Unica Territoriale, essendo la stessa dotata di tutte le professionalità richieste dalla legge per l'esercizio delle diverse funzioni tecnico-consultive in materia edilizia e paesaggistica di competenza comunale, oltre che autorizzative in materia paesaggistica di competenza della comunità;

Vista ed allegata al presente provvedimento la convenzione per l'esercizio in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia privata e tutela del paesaggio, attribuiti alla competenza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, del Comune di Folgaria, del Comune di Lavarone e del Comune di Luserna, recante forma, oggetto e finalità, nonché modalità di funzionamento degli organi tecnico-consultivi e deliberativi identificati nell'unica Commissione Unica Territoriale, con le norme relative al suo funzionamento ed alle modalità di conduzione dei procedimenti attribuiti alle sue distinte competenze, nonché disciplinante le forme di consultazione tra le parti ed il riparto delle spese comuni;

Ritenuto che la costituzione di tale forma associativa tra tutti gli enti del territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per lo svolgimento delle rispettive funzioni in materia, con accorpamento in unico organo tecnico, consultivo e deliberativo dell'espressione dei pareri e del rilascio delle autorizzazioni dovute nei procedimenti di trasformazione del suo stesso territorio, con sedute contestuali e contestualità istruttorie in capo a responsabili davvero unici del procedimento, costituiscano fattori essenziali ai fini del perseguimento dell'efficacia, efficienza, economicità e speditezza dell'azione amministrativa nel suo complesso;

Rilevato da ultimo che, all'art. 9, terzo comma, della convenzione in parola, le parti *"si impegnano a concertare le proposte di modifica ai rispettivi regolamenti edilizi necessarie alla sua corretta attuazione e da adottare contestualmente all'approvazione dello schema della presente convenzione"*, un tanto al fine di completare l'assetto non solo ordinamentale, ma anche normativo dell'istituenda gestione in forma associativa e coordinata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia privata e tutela del paesaggio, attribuiti all'originaria competenza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, del Comune di Folgaria, del Comune di Lavarone e del Comune di Luserna-Lusèrn;

Ritenuto altresì di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", in considerazione della necessità di avviare prontamente le attività di gestione finanziaria per il triennio 2023-2025;

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.42/2009)
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.;
- Il Provvedimento della Commissaria n. 3 dd. 26 ottobre 2020 con il quale il dott. Roberto Orempuller –Segretario Generale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è stato nominato Responsabile dei Settori Affari Generali, Finanziario, Sociale, Tecnico, Mense Scolastiche, Politiche Giovanili, Sportello Linguistico a far data dal 26 ottobre 2020 sino al 31 dicembre 2020, ovvero fino al successivo rinnovo degli organi della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Visto il regolamento di Contabilità della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, approvato con deliberazione del Consiglio n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, in luogo del dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna esprime parere favorevole

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa *Emanuela Defrancesco*

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la Convenzione per l'esercizio in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi in materia di edilizia privata e tutela del paesaggio, attribuiti alla competenza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, del Comune di Folgaria, del Comune di Lavarone e del Comune di Luserna Lusèrn, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto che precede costituisce, in forza dell'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, accordo amministrativo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. di conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione approvata con il presente provvedimento;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.